Il sig. nato a

residente a

..... in qualità di

Allegato A

prov.

prov.

n.



Al sig. in qualità di trasgressore All'obbligato in solido Prot. n	Servizio ispettorato provinc	iale del lavoro di
in qualità di trasgressore All'obbligato in solido Prot. n	I	
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO CON CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (artt. 14 e 35, comma 7, legge 24 novembre 1981, n. 689) Il giorno del mese di dell'anno sottoscritt. ispettor. del lavoro in servizio presso il servizio spettorato provinciale del lavoro di na/hanno accertato che il Sig. 1 residente a via n. codice fiscale in qualità di residente a n. codice fiscale mi qualità di n. codice fiscale partita IVA pos. INPS pos. INAIL aviolato le disposizioni di cui ai punti dell'art. 13 del decreto legilativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. 1 in qualità di residente a prov. 1 in qualità di mi qua		
Prot. n. del		1 0
CON CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (artt. 14 e 35, comma 7, legge 24 novembre 1981, n. 689) Il giorno del mese di dell'anno sottoscritt ispettor del lavoro in servizio presso il servizio spettorato provinciale del lavoro di ha/hanno accertato che il Sig		All obbligato in solido
CON CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (artt. 14 e 35, comma 7, legge 24 novembre 1981, n. 689) Il giorno del mese di dell'anno dell'anno sottoscritt ispettor del lavoro in servizio presso il servizio spettorato provinciale del lavoro di na/hanno accertato che il Sig. nato a il residente a via n. codice fiscale in qualità di della ditta: Denominazione o ragione sociale con sede legale in via n. codice fiscale partita IVA pos. INPS pos. INAIL na violato le disposizioni di cui ai punti dell'art. atazione è stato preceduto dal provvedimento n. del con cui è stata impartita diffida ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. il in qualità di residente a prov. via n. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della egge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	Prot. n del	n. CED/
sottoscritt. ispettor. del lavoro in servizio presso il servizio spettorato provinciale del lavoro di mar/hanno accertato che il Sig.	CON CONTEST DI ILLECIT	TAZIONE/NOTIFICAZIONE ΓΟ AMMINISTRATIVO
nato a residente a	sottoscritt ispettor o spettorato provinciale del la	del lavoro in servizio presso il servizio
n. codice fiscale in qualità di della ditta: Denominazione o ragione sociale con sede legale in n. e sede operativa in n. codice fiscale partita IVA pos. INPS pos. INAIL na violato le disposizioni di cui ai punti dell'alegato na quanto: (*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n. del con cui è stata impartita diffida ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. prov. il ni qualità di residente a prov. residente a prov. via n. n. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della egge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	0	_
in qualità di della ditta: Denominazione o ragione sociale		
della ditta: Denominazione o ragione sociale	n c in qualità di	ouice fiscale
Denominazione o ragione sociale	III quaina ui	
con sede legale in	lella ditta:	
n. e sede operativa in n. codice fiscale partita IVA pos. INPS pos. INPS pos. INAIL dell'alegato na violato le disposizioni di cui ai punti dell'alegato na quanto: (*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n. del con cui è stata impartita diffida ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. il in qualità di residente a prov. via prov. n. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:		
via		
fiscale pos. INPS pos. INAIL na violato le disposizioni di cui ai punti dell'alegato n quanto: (*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n. del con cui è stata impartita diffida ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. il in qualità di residente a prov. via n. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della egge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:		g. 1
pos. INPS		
(*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n del		
(*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n		
(*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n del con cui è stata impartita diffida ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, per le sopra indicate violazioni e che, successivamente, è stata verificata: — la mancata ottemperanza — il mancato pagamento della sanzione fissata nella misura minima. (* Cancellare nel caso in cui tale ipotesi non ricorra) Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. il in qualità di presidente a prov. via prov. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	egato	
(*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n	egatoin quanto:	
(*) Preliminarmente si dà atto che il presente verbale di contestazione è stato preceduto dal provvedimento n	egatoin quanto:	
stazione è stato preceduto dal provvedimento n	egatoin quanto:	
Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza di: Sig. nato a prov. il in qualità di presidente a prov. via prov. Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	egatoin quanto:	
Sig prov il prov il prov via n n n n n n n legge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto di con cui è stata impartita difficativo n. 124/2004, per le sistivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagamenminima.	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n. del fida ai sensi dell'art. 13 del decreto legi- sopra indicate violazioni e che, succes- c: ranza nto della sanzione fissata nella misura
nato a prov il in qualità di prov via n n Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della egge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto di con cui è stata impartita difficativo n. 124/2004, per le sistivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagamenminima.	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n. del fida ai sensi dell'art. 13 del decreto legi- sopra indicate violazioni e che, succes- c: ranza nto della sanzione fissata nella misura
Nella stessa occasione è stato individuato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81, il seguente obbligato in solido:	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto di con cui è stato preceduto di slativo n. 124/2004, per le sivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagamenminima. (* Cancellare nel caso in cui ta	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n del
La ditta	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto da con cui è stata impartita difisiativo n. 124/2004, per le sivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagameninima. (* Cancellare nel caso in cui ta Gli accertamenti sono si Sig. nato a il in qualità di residente a	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n del
	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto di con cui è stata impartita diffsiativo n. 124/2004, per le si sivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagameninima. (* Cancellare nel caso in cui ta Gli accertamenti sono si Sig	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n del
	(*) Preliminarmente si stazione è stato preceduto di con cui è stato preceduto di slativo n. 124/2004, per le sivamente, è stata verificata — la mancata ottempe — il mancato pagameninima. (* Cancellare nel caso in cui tra Gli accertamenti sono si si accertamenti sono si la mancata a m	dà atto che il presente verbale di conte- al provvedimento n

Si provvede ad avvertire che:

1
I) Per le violazioni di cui ai punti
— €
 — €
dell'allegato; — €
dell'allegato; — €
dell'allegato
L'importo complessivo da pagare ammonta a € di cui € per spese di notifica en di € per spese di notifica en di € per spese di notifica en di € per spese di bollo, così come indicato nella "Specifica sanzione amministrativa" di cui all'allegato modello. Il pagamento deve essere effettuato o direttamente presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia che provvederanno al rilascio di apposita quietanza, oppure, in alternativa, presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con bollettino di conto corrente postale n. Ufficio di cassa della Regione siciliana. Sul bollettino dovranno essere indicati i capitoli di entrata del bilancio della Regione siciliana, completi di numero e denominazione, cui devono essere imputati le varie parti del versamento (sanzione, spese di notifica e bollo), così come riportato nella "Specifica sanzione amministrativa" del modello allegato al presente atto. Entro lo stesso termine indicato al punto I), dovrà essere prodotta a questo servizio ispettorato provinciale del lavoro la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta con l'indicazione esatta della causale di pagamento e della destinazione delle somme. II) Per le violazioni di cui ai punti dell'allegato non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, gli interessati possono far pervenire al servizio ispettorato provinciale del lavoro di membre di di termine di 30 giorni, producendo il presente atto, di essere sentiti in merito alle violazioni contestate. Ove il presente verbale di accertamento abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro, può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al Comitato regionale per i rapporti di lavororo, costituito presso l'Assessorator regionale del lavoro - dipartimento regionale lavoro - ispettorato regionale del lavoro - dipartimento regionale dal avoro - dipartimento regionale lavor

CONTESTAZIONE

Il/I verbalizzante/i, dopo aver dato lettura del presente verbale, contesta/no le violazioni sopra specificate:				
☐ al trasgressore	Sig			
□ all'obbligato solidale	Sig			

	il/la	a quale
☐ accetta di firmare		☐ accetta di ricevere il verbale
□ rifiuta di firmare	e	☐ rifiuta di ricevere il verbale

e chiede che venga inserita a verbal	
Luogo e data	
Il trasgressore	L'obbligato in solido
Poiché non è stato possibile pi gna del verbale al datore di lavoro alla notifica dell'atto mediante invio cio postale.	o, i verbalizzant proced
RELATA DI N	IOTIFICA
quale/i	mediante consegna in busta
Luogo e datadi Erirma di chi consegna l'atto	Firma di chi riceve l'atto
	☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 1

COLLOCAMENTO

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- □ Legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
- 1. Art. 9 bis, comma 2 In quanto non ha inviato alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, nell'importo da $\in 258,00$ a $\in 1.549,00$ per ogni lavoratore interessato (S.A.R. $\in 516,00$ per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3100] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 2. Art. 9 bis, comma 2 In quanto non ha inviato al Centro per l'impiego competente, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3108]
- (sanabile) in vigore dal 24 ottobre 2003 al 31 dicembre 2006
- 3. Art. 9 bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/06 In quanto non ha inviato al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del

- 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3001]
- (sanabile) in vigore dall'1 gennaio 2007
- 4. Art. 9 bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/06 - In quanto nella qualità di responsabile di ente pubblico economico o di pubblica amministrazione non ha inviato al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3002]
- (sanabile) in vigore dall'1 gennaio 2007
- 5. Art. 9 bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/06 In quanto nella qualità di responsabile di Agenzia di lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro non ha inviato al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, la comunicazione contenente l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato).
- (sanabile) in vigore dall'1 gennaio 2007
- 6. Art. 9 bis, comma 3 In quanto non ha consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo vigente per la categoria, il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso comma 3 del medesimo articolo, nell'importo da € 258 a € 1.549 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3102]
- (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 7. Art. 9 bis, comma 6, in relazione all'art. 5, legge 11 gennaio 1979, n. 12 Per non aver i consulenti del lavoro, i professionisti abilitati, i soggetti incaricati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie ottemperato, senza giustificato motivo, entro il termine di 15 giorni, alla richiesta dell'ispettorato provinciale del lavoro di esibire la documentazione in loro possesso. La sanzione è stabilita dall'art. 5 della legge n. 12/79 nella misura da € 25,00 a € 103,00 (S.A.R. € 34,33). In caso di recidiva nella misura da € 51,00 a € 206,00 (S.A.R. € 68,67). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006, nella misura da € 125 ad € 515 (S.A.R. € 171,66). In caso di recidiva nella misura da € 255 a € 1.030 (S.A.R. € 343,33). [CODNUM 3107]
- □ Decreto legislativo n. 181/2000 in relazione al decreto legislativo n. 297/2002
- 8. Art. 4 bis, comma 2, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002 In quanto all'atto dell'assunzione quale datore di lavoro privato, ovvero responsabile dell'ente pubblico economico non ha consegnato ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, ovvero nella sezione matricola e paga del registro d'impresa, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 26 maggio 1997. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, per un importo da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3110]

(sanabile) in vigore dal 24 ottobre 2003

- □ Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (in vigore dal 24 ottobre 2003)
- 9. Art. 9, comma 1 Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci

relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti non autorizzati o non accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a meno che questi ultimi siano i potenziali datori di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 1, del medesimo decreto per un importo da € 4.000,00 a € 12.000,00 (S.A.R. € 4.000).

- 10. Art. 9, comma 2 Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento degli stessi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 1, del medesimo decreto per un importo da € 4.000,00 a € 12.000,00 (S.A.R. € 4.000).
- 11. Art. 9, comma 3 Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza recare nelle comunicazioni verso terzi un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (trattamento dei dati personali). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 1, del medesimo decreto per un importo da € 4.000,00 a € 12.000,00 (S.A.R. € 4.000). [CODNUM 3127]
- 12. Art. 20, comma 3 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, stipulato un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato al di fuori delle ipotesi ammesse dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da \leq 250,00 a \leq 1.250,00 (S.A.R. \leq 416,66). [CODNUM 3129]
- 13. Art. 20, comma 4 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, stipulato un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, senza indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da € 250,00 a € 1.250,00 (S.A.R. € 416,66).
- 14. Art. 20, comma 5 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, stipulato un contratto di somministrazione di lavoro nelle ipotesi vietate dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da \in 250,00 a \in 1.250,00 (S.A.R. \in 416,66).
- 15. Art. 21, comma 1 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza contenere in forma scritta gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prescritti dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da € 250,00 a € 1.250,00 (S.A.R. € 416,66).
- 16. Art. 21, comma 1 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza contenere in forma scritta gli elementi di cui alle lettere f), g), h), l), J), k) prescritti dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da € 250,00 a € 1.250,00 (S.A.R. € 416,66). [CODNUM 3004] (sanabile)
- 17. Art. 21, comma 2 Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, stipulato un contratto di somministrazione di lavoro, contenente in forma scritta gli elementi di cui al comma 1, senza recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da \in 250,00 a \in 1.250,00 (S.A.R. \in 416,66).
- 18. Art. 21, comma 3 Per non avere, nella qualità di somministratore, comunicato per iscritto al prestatore di lavoro all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore, le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 3, del mede-

simo decreto, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 251/2004, per un importo da \leq 250,00 a \leq 1.250,00 (S.A.R. \leq 416,66). [CODNUM 3134] (sanabile)

- □ Legge 29 aprile 1949, n. 264
- 19. Art. 21 Per non avere comunicato alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per un importo da \in 51,00 a \in 154,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. \in 51,33 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3135] (sanabile) in vigore fino al 23 ottobre 2003
- 20. Art. 21 Per non avere comunicato al competente Centro per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 per un importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,67 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3136] (sanabile) in vigore dal 24 ottobre 2003
- 21. Art. 21, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297/2002 Per non avere comunicato al competente Centro per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, per un importo da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3005] (sanabile) in vigore dall'1 gennaio 2007
- □ Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
- 22. Art. 2, comma 1 Per non avere provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, comma 1, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 152/1997, per un importo da € 51,00 a € 258,00 (S.A.R. € 86,00).

Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da \leq 255 a \leq 1.290 (S.A.R. \leq 430). [CODNUM 3006] (sanabile)

23. Art. 3 - Per non avere regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/1997. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 152/1997, per un importo da \leqslant 51,00 a \leqslant 258,00 (S.A.R. \leqslant 86,00).

Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007, la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 255 a € 1.290 (S.A.R. € 430). [CODNUM 3007]

(sanabile)

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 1

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro <i>Totale sanzione amministrativa</i>	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 2

I.N.A.I.L. - VII COMMA, ART. 35, LEGGE N. 689/81

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 20, comma 1, punto 1), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere istituito il libro di matricola. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00). [CODNUM 9100]
- (sanabile) in vigore sino al 31 dicembre 2006
- 2. Art. 20, comma 1, punto 2), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere istituito il libro di paga. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00). [CODNUM 9114]

(sanabile) in vigore sino al 31 dicembre 2006

3. Art. 20, comma 1, punti 1) e 2), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06 - Per non avere istituito i libri matricola e paga. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06, nell'importo da € 4.000 a € 12.000 per ciascun libro (S.A.R. € 4.000 per ciascun libro). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04.

[CODNUM 3008]

in vigore dall'1 gennaio 2007

- 4. Art. 26, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per avere fatto uso di libri matricola e paga non regolari (fogli mobili, legati e numerati in ogni pagina) e non vidimati prima di essere messi in uso. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00 per ogni registro non vidimato). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9099]
- 5. Art. 20, comma 1, punto 1), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere effettuato le registrazioni sul libro di matricola relative al numero di ordine di iscrizione, al cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione dei lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9105] (sanabile)
- 6. Art. 20, comma 1, punto 2), D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere effettuato le registrazioni sul libro di paga relative al cognome, al nome, al numero di matricola, al numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma dei lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9104]
- 7. Art. 25, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere tenuto al corrente il libro di paga relativamente alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle

relative alle giornate di presenza al lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da \in 25 a \in 154 (S.A.R. \in 50,00). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 125 a \in 770 (S.A.R. \in 250). [CODNUM 9103] (sanabile)

8. Art. 21, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Per non avere esibito, nel luogo in cui si esegue il lavoro, i libri di matricola e paga agli organi di vigilanza ovvero per averli rimossi dal luogo di lavoro anche temporaneamente. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00 per ogni registro non esibito).

[CODNUM 9102]

in vigore sino al 31 dicembre 2006

- 9. Art. 21, comma 1, D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06 Per non avere esibito, nel luogo in cui si esegue il lavoro, i libri di matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro). La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06 nell'importo da \in 4000 a \in 12.000 (S.A.R. \in 4.000). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04.
 - in vigore dall'1 gennaio 2007
- 10. Art. 21, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per avere rimosso, anche temporaneamente, dal luogo in cui si esegue il lavoro, i libri di matricola e paga (quando sia comunque possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R., quintuplicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 a € 770 per ogni libro (S.A.R. € 250 per ogni libro). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04. [CODNUM 3051]

in vigore dall'1 gennaio 2007

- 11. Art. 26, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per avere effettuato abrasioni sui libri di matricola e paga ovvero per aver effettuato cancellazioni qualora le parole cancellate non siano leggibili. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00 per ogni registro). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250 per ogni registro). [CODNUM 9106]
- 12. Art. 26, u.c., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'art. 42, 1° comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 Per non avere conservato i libri matricola e paga per la durata di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data di vidimazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00 per ogni registro) . Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250 per ogni registro). [CODNUM 9101]
- 13. Art. 23, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Per non avere registrato sui regolamentari libri di matricola e paga il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui all'art. 4, punto n. 2), i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui all'art. 4, punto n. 2). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50,00 per ogni registro non aggiornato). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250 per ogni registro non aggiornato). (sanabile)

14. Art. 12, comma 1° del T.U. 30 dicembre 1965, n. 1124 - Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L. l'inizio dei lavori, almeno cinque giorni prima. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:

— fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida \in 7,50);

- fino a \leqslant 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \leqslant 41,00; diffida pari ad \leqslant 30,75);
- fino a € 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. \in 206,33; diffida pari ad \in 154,75) [CODNUM 9200] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 15. Art. 12, comma 1° del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124 D.M. 19 settembre 2003. Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L., contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro il termine di cinque giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:
- fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida pari ad \in 7,50):
- fino a \in 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \in 41,00; diffida pari ad \in 30,75);
- fino a € 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 206,33; diffida pari ad € 154,75).

Per violazione avvenuta a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo:

- fino a \in 150 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 50; diffida pari ad \in 37,50);
- fino a € 615 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti;
 (S.A.R. € 205; diffida pari ad € 153,75);
 fino a € 3.095 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti;
- fino a € 3.095 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 1.031,16; diffida pari ad € 773,75. [CODNUM 9212] (sanabile) in vigore dal 24 ottobre 2003
- 16. Art. 12, comma 4º del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124 Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L., entro il termine di otto giorni, le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:

- fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida \in 7,50);
- fino a \leqslant 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \leqslant 41,00; diffida pari ad \leqslant 30,75);
- fino a € 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 206,33; diffida pari ad € 154,75). [CODNUM 9096] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 17. Art. 12, comma 3° del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124 Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L., entro il termine di otto giorni, le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:

- fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida \in 7,50);
- fino a \in 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \in 41,00; diffida pari ad \in 30,75);
- fino a \leqslant 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. \leqslant 206,33; diffida pari ad \leqslant 154,75). [CODNUM 9098] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 18. Art. 12, comma 4° del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124 e successiva modifica con decreto ministeriale del 19 settembre 2003 Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L., entro il termine di 30 giorni, le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:

- fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida \in 7,50);
- fino a \in 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \in 41,00; diffida pari ad \in 30,75);
- fino a € 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 206,33; diffida pari ad € 154,75).

Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo:

- fino a € 150 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. € 50; diffida pari ad € 37,50);
- fino a € 615 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \in 205; diffida pari ad \in 153,75);

- fino a \in 3.095 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. \in 1.031,16; diffida pari ad \in 773,75). [CODNUM 9213] (sanabile) in vigore sino al 24 ottobre 2003
- 19. Art. 12, comma 3° del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124 e successiva modifica con decreto ministeriale del 19 settembre 2003 Per non avere denunciato all'I.N.A.I.L., entro il termine di 30 giorni, le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo D.P.R. nell'importo:
- fino a \in 30 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 10,00; diffida \in 7,50);
- fino a \in 123 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \in 41,00; diffida pari ad \in 30,75);
- fino a € 619 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 206,33; diffida pari ad € 154,75).

Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo:

- fino a \in 150 se i dipendenti dell'azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. \in 50; diffida pari ad \in 37,50);
- fino a \leqslant 615 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti; (S.A.R. \leqslant 205; diffida pari ad \leqslant 153,75);
- fino a € 3.095 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti; (S.A.R. € 1.031,16; diffida pari ad € 773,75). [CODNUM 9214] (sanabile) in vigore sino al 24 ottobre 2003
- 20. Art. 2 della legge n. 467/78 di conversione del D.L. del 6 luglio 1978 n. 352 Per non avere comunicato, alla CCIAA e all'istituto previdenziale interessato (I.N.A.I.L., I.N.P.S., E.N.P.A.L.S.), entro trenta giorni dall'evento, la sospensione, variazione o cessazione dell'obbligo assicurativo. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 2, comma 2° della medesima legge nell'importo di € 25 (diffida pari ad € 6,25). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo di € 125 (S.A.R. € 41,66) (diffida pari a € 31,25). [CODNUM 9095]
- 21. Art. 14, comma 2° del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Per non avere comunicato all'INAIL il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurarsi del rapporto o alla sua cessazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, comma 2, dello stesso decreto nell'importo di € 51 per ogni lavoratore (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore). (sanabile)

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 2

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro Totale sanzione amministrativa	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 3

I.N.P.S. - VII COMMA ART. 35 LEGGE N. 689/81

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 Per non avere istituito i libri di matricola e paga. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D. nell'importo da \in 5 a \in 30 per ciascun libro (S.A.R. \in 10). [CODNUM 9113] (sanabile) in vigore sino al 31 dicembre 2006
- 2. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, correlato con l'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06. Per non avere istituito il libro di matricola e paga la sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06 nell'importo da € 4.000 a € 12.000 per ciascun libro (S.A.R. € 4.000 per ciascun libro). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04. [CODNUM 3011]

in vigore dall'1 gennaio 2007

3. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, comma 1, correlato con l'art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06. Per non avere presentato il libro di matricola e paga nel luogo in cui si esegue il lavoro agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro). La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, comma 1178, della legge n. 296/06 nell'importo da \leq 4.000 a \leq 12.000 (S.A.R. \leq 4000). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04.

in vigore dall'1 gennaio 2007

4. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, comma. Per avere rimosso, anche temporaneamente, il libro di matricola e paga dal luogo in cui si esegue il lavoro (quando sia comunque possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D., quintuplicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 25 a € 150 per ciascun libro (S.A.R. € 50 per ciascun libro). Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04. [CODNUM 3052]

in vigore dall'1 gennaio 2007

- 5. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 Per avere fatto uso di libri matricola e paga non regolari (fogli mobili, legati e numerati in ogni pagina) e non vidimati prima di essere messi in uso. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D. nell'importo da € 5 a € 30 per ciascun libro (S.A.R. € 10). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 25 a € 150 per ciascun libro (S.A.R. € 50). [CODNUM 9107] (sanabile)
- 6. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 Per non avere registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D. nell'importo da € 5 a € 30 (S.A.R. € 10). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 25 a € 150 (S.A.R. € 50). (sanabile)
- 7. Art. 134, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 Per avere tardivamente o inesattamente registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D. nell'importo da \in 5 a \in 30 (S.A.R. \in 10). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 25 a \in 150 (S.A.R. \in 50). [CODNUM 9110] (sanabile)
- 8. Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 797/1955 Per non avere provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 85 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 51 a € 516 (S.A.R. € 102). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti del-

l'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 255 a \in 2.580 (S.A.R. \in 510). [CODNUM 3012] (sanabile)

- 9. Art. 41, D.P.R. n. 797/1955 Per non avere provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegni per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 85 del medesimo D.P.R. nell'importo da € 51 a € 516 (S.A.R. € 102). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 255 a € 2.580 (S.A.R. € 510). [CODNUM 3013] (sanabile)
- 10. Art. 42, 1° comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 Per non avere conservato i libri di matricola e paga per 10 anni dall'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data di vidimazione. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 42, 2° comma, e per effetto della legge n. 689/81, nell'importo da € 5 a € 77 (S.A.R. € 25,67). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 75 a € 385 (S.A.R. € 128,33).
- 11. Art. 45, 1° comma, R.D. 17 dicembre 1924, n. 2270 Per non avere rilasciato ai lavoratori in calce specificati, il certificato di licenziamento (mod. DS 22) con l'indicazione dei dati prescritti nonostante la richiesta dei medesimi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 45, comma 3, dello stesso R.D. nella misura da € 5 a € 12 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 4 per ogni lavoratore interessato). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 25 a € 60 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 20).

[CODNUM 9309]

- 12. Artt. 1, 33 e 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038) Per non avere corrisposto, ovvero per avere corrisposto con ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori in calce specificati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 82 dello stesso D.P.R nella misura da € 103 a € 1.032 (S.A.R. € 206). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 515 a € 5.160 (S.A.R. € 1.030). [CODNUM 9304]
- 13. Art. 23, 3° comma, legge 4 aprile 1952, n. 218; art. 2 legge 24 ottobre 1966, n. 934; art. 82, 3° comma, legge 30 maggio 1955, n. 797 e art. 16, 2° comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 Per essersi rifiutato di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di fornire loro i dati ed i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e/o li ha forniti scientemente errati od incompleti. Le sanzioni amministrative sono stabilite:
- a)dal citato art. 23 della legge n. 218/52 da € 12 a € 129 (S.A.R. € 24);
- b) dall'art. 3, 1° comma, legge n. 934/66 da € 12 a € 129 (S.A.R. € 24);
- c) dall'art. 82, 3° comma, D.P.R. n. 797/55 da € 103 a € 1.032 (S.A.R. € 206);
- d) dall'art. 16, 2° comma, decreto legislativo luogotenenziale
 n. 788/45 da € 103 a € 309 (S.A.R. € 103).
 Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione am-

Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06:

- e) dal citato art. 23 della legge n. 218/52 da € 60 a € 645 (S.A.R. € 120);
- f. dall'art. 3, 1° comma, legge n. 934/66 da € 60 a € 645 (S.A.R. € 120);
- g) dall'art. 82, 3° comma, D.P.R. n. 797/55 da € 515 a € 5.160 (S.A.R. € 1.030);
- h) dall'art. 16, 2° comma, decreto legislativo luogotenenziale n. 788/45 da € 515 a € 1.545 (S.A.R. € 515) [CODNUM 9312]
- 14. Art. 1, 1° comma, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito nella legge 29 dicembre 1980, n. 33) Per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia o di maternità ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto possedendone i requisiti di legge. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, 12° comma, nell'importo di € 25 per lavoratore interessato (S.A.R. € 8,33 per ogni lavoratore interessato). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo di \in 125 per lavoratore interessato. [CODNUM 9307] (sanabile: diffida pari $a \in 31,25$)

15. Art. 3, 3° comma, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - Per avere impedito ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro l'esercizio dei poteri di vigilanza, ancorché il fatto costituisca reato. La sanzione amministrativa è stabilita dalla stessa norma nella misura da € 258 a € 2.582 (S.A.R. € 516). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 1.290 a € 12.910 (S.A.R. € 2.580). [CODNUM 9313]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 3

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro <i>Totale sanzione amministrativa</i>	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 6

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

1. Art. 32, 1° comma, lett. a) - Per avere rifiutato o ostacolato alla lavoratrice madre, entro i primi otto anni di vita del bambino, l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, mediante congedo parentale, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67).

[CODNUM 6001]

- 2. Art. 32, 1° comma, lett. b) Per avere rifiutato o ostacolato al padre lavoratore, entro i primi otto anni del bambino, l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, mediante congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabili a sette nel caso di cui al comma 2. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). [CODNUM 6002]
- 3. Art. 32, 1° comma, lett. c) Per non avere consentito al genitore, in quanto solo, l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, entro i primi otto anni del bambino, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da $\in 516$ a $\in 2.582$ (S.A.R. $\in 860,67$). [CODNUM 6003]
- 4. Art. 36 Per avere rifiutato o ostacolato al genitore affidatario o adottivo, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel

- nucleo familiare, l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, mediante congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \leqslant 516 a \leqslant 2.582 (S.A.R. \leqslant 860,67). [CODNUM 3014]
- 5. Art. 33, 1° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'esercizio del diritto al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \leqslant 516 a \leqslant 2.582 (S.A.R. \leqslant 860,67). [CODNUM 6004]
- 6. Art. 39, 1° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, di godere di due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, ovvero un periodo solo nel caso in cui l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore a sei ore. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 46 del medesimo decreto nella misura da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 6005]
- 7. Art. 39, 2° comma Per non avere considerato i periodi di riposo di cui al comma 1, con diritto della donna ad uscire dall'azienda, ore lavorative effettive, ai fini della durata e della retribuzione del lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 46 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). [CODNUM 6006] (sanabile)
- 8. Art. 39, 2° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino periodi di riposo di mezz'ora ciascuno, quando la stessa fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 46 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). [CODNUM 6007]
- 9. Art. 40 Per non avere consentito al lavoratore padre (nei casi di abbandono o di affidamento esclusivo del figlio, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, in caso di morte o di grave infermità della madre, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente) di godere, durante il primo anno di vita del bambino, di 2 periodi di riposo di un'ora ciascuno, che si riducono ad uno quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore ovvero per non aver considerato tali riposi giornalieri come ore lavorative effettive, ai fini della durata della prestazione e della retribuzione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 46 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). [CODNUM 3015]
- 10. Art. 41 Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita dei bambini, in caso di parto plurimo, il raddoppio dei periodi di riposo, ovvero al padre che ne faccia richiesta le ore aggiuntive di riposo. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 46 del medesimo decreto nella misura da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 6008]
- 11. Art. 47, 1° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre l'esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, nonostante la presentazione del certificato medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 52 del medesimo decreto nella misura da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67).
- 12. Art. 47, 2° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre l'esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età fra tre e otto anni, nei limiti di 5 giorni lavorativi all'anno, nonostante la presentazione del certificato medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 52 del medesimo decreto nella misura da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 6010]
- 13. Art. 50, 1°, 2° e 3° comma Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre, nel caso di adozione o affidamento, l'esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino. Il limite di età di cui all'art. 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui all'art. 47, comma 2. Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 52 del medesimo decreto nella misura da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67).

- 14. Artt. 22 e 29 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). (sanabile)
- 15. Art. 34 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 38 del medesimo decreto nella misura da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). (sanabile)
- 16. Art. 54, 1° comma Per avere licenziato la lavoratrice durante il periodo di gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dal capo III del medesimo decreto legislativo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 54, 8° comma, del medesimo decreto nella misura da \in 1.032 a \in 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6013]
- 17. Art. 54, 4° comma Per avere sospeso dal lavoro o collocato in mobilità per licenziamento collettivo, la lavoratrice madre, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, in costanza di attività dell'azienda o del reparto che aveva autonomia funzionale. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 54, 8° comma, del medesimo decreto nella misura da \in 1.032 a \in 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6014]
- 18. Art. 54, 7° comma Per avere licenziato il lavoratore padre in costanza di fruizione del congedo di paternità di cui all'art. 28 del medesimo decreto che prevede il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 54, 8° comma, del medesimo decreto nella misura da € 1.032 a € 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6015]
- 19. Art. 54, 9° comma Per avere licenziato e/o sospeso la lavoratrice madre o il lavoratore padre nel caso di adozione e/o affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità o paternità. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 54, 8° comma, del medesimo decreto nella misura da € 1.032 a € 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- 20. Art. 56 Per non aver conservato il posto di lavoro al genitore lavoratore in astensione. Per non aver fatto rientrare il genitore lavoratore nella stessa unità produttiva in cui era occupato all'inizio del periodo di congedo in altra ubicata nello stesso comune e/o per non avervelo fatto permanere fino al compimento di un anno di età del bambino. Per non aver adibito il genitore lavoratore alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni a quelle equivalenti. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 56, comma 4 bis, del medesimo decreto, introdotto dall'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, nella misura da € 1.032 a € 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 6

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Entrate - Assessorato reg.le lavoro Dipartimento lavoro - Capo XVIII Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva	
	Totale sanzione amministrativa	
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Regione siciliana Servizi generali della Presidenza Spese di bollo	
	Totale da pagare	•••••

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure

presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino	di con-
to corrente postale sul n intestato a "Banco di	Sicilia -
Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (i	ndicare
la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra	

Nota:	Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo
	di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della
	somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi
	allo stesso capitolo 1735.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 7

TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 877 (SANZIONATE DALL'ART. 13, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE 1994, N. 566) (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 2, comma 2 Per avere violato il divieto di affidare lavoro a domicilio le aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione dell'azienda che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, entro un anno dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). [CODNUM 9540]
- 2. Art. 3, comma 1 Per avere commissionato lavoro a domicilio senza la preventiva iscrizione nell'apposito registro dei committenti istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente. Sanzione amministrativa di € 2.582. Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo di € 12.910. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9542] (sanabile: diffida pari $a \in 3.227,5$)
- 3. Art. 3, comma 3 Per avere distribuito o per avere fatto eseguire lavoro a domicilio in più province senza iscriversi nel registro dei committenti di ciascuna provincia. Sanzione amministrativa di € 2.582. Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo di € 12.910. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

(sanabile: diffida pari a € 3.227,5) [CODNUM 9543]

- 4. Art. 3, comma 5 Per avere fatto eseguire lavoro fuori dalla propria azienda, senza tenere un apposito registro, sul quale dovevano essere trascritti i nominativi ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro e la misura della retribuzione. Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2580). [CODNUM 9544] (sanabile)
- 5. Art. 3, comma 6 Per non avere fatto vidimare, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio, dal·l'Ispettorato del lavoro. Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). [CODNUM 9545]
- 6. Art. 8, comma 1- Per non avere retribuito il lavoratore a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria o, in assenza, determinate dalla commissione regionale. Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582. Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 12.910. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (sanabile)
- 7. Art. 8, commi 3 e 4 Per non avere corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da

valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità. Sanzione amministrativa da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 2.580 a \in 12.910 (S.A.R. \in 4.303,33). (sanabile)

- 8. Art. 9, comma 1- Per non avere osservato, per i lavoratori a domicilio le norme in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 2.580 a € 12.910 (S.A.R. € 4.303,33). [CODNUM 9548] (sanabile)
- 9. Art. 10, comma 1- Per non avere munito il lavoratore a domicilio dello speciale libretto di controllo che deve contenere tutti i dati elencati nel medesimo art. 10. Sanzione amministrativa da \in 516 a \in 2.582. Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 2.580 a \in 12.910. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9549] (sanabile)
- 10. Art. 10, comma 1 Per non avere prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute. Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582. Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 12.910. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 3020] (sanabile)
- 11. Art. 10, 2° comma Per avere omesso di firmare, o di far firmare a chi ne fa le veci, ed al lavoratore a domicilio, il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato, che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito. Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). (sanabile) [CODNUM 9550]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 7

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Totale sanzione amministrativa	
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Bilancio Regione siciliana Spese di bollo <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente, con apposito bollettino di conto corrente postale n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di

	(indicare	la pi	rovincia)"	riportante	nella	causale	e la
specifica di cui	sopra.						

Nota:	Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo
	di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della
	somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi
	allo stesso capitolo 1735.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 8

AGRICOLTURA

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- ☐ Legge 29 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510
- 1. Art. 9/quater, 4° comma In vigore dall'1 gennaio 1997 In quanto, entro cinque giorni dall'assunzione, non ha inviato all'I.N.P.S. il primo esemplare del foglio a lettura ottica di cui alla sezione del registro matricola e paga. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3302] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 2. Art. 9/quater, 4° comma In vigore dall'1 gennaio 1997 In quanto, entro cinque giorni dall'assunzione, non ha inviato alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura il secondo esemplare. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da \in 258,00 a \in 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. \in 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3303] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 3. Art. 9/quater, 4° comma In quanto, all'atto dell'assunzione, non ha consegnato al lavoratore il terzo esemplare del foglio di cui alla sezione matricola e paga del registro d'impresa. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da $\leq 258,00$ a $\leq 1.549,00$ per ogni lavoratore interessato (S.A.R. $\leq 516,00$ per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3304] (sanabile) in vigore sino al 23 ottobre 2003
- 4. Art. 9/bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006 - In quanto non ha inviato al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3021] (sanabile) in vigore dall'1 gennaio 2007
- 5. Art. 9/quater, 3° e 8° comma In quanto ha compilato in modo infedele, sul registro d'impresa, i dati relativi ai dipendenti assunti. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 516,00 per ogni lavoratore interessato). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 2.580 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3305]
- 6. Art. 9/quater, 3° e 8° comma In quanto ha omesso di registrare sul registro d'impresa, i dati relativi ai dipendenti assunti. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del D.P.R. n. 1124/65 per effetto del rinvio di cui all'art. 9/quater, comma 21 della legge n. 608/96, nell'importo da € 25,00 a € 154,00 (S.A.R. € 50,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 3022]
- 7. Art. 9/quater, 3° e 8° comma In quanto ha compilato in modo infedele, sul registro d'impresa, i dati relativi ai dipendenti

assunti (allorché l'irregolarità non sia commessa o riferita alla data di assunzione). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del D.P.R. n. 1124/65 per effetto del rinvio di cui all'art. 9/quater, comma 21, della legge n. 608/96, nell'importo da \in 25,00 a \in 154,00 (S.A.R. € 50,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 3313]

8. Art. 9/quater, 1° comma - In quanto ha omesso di istituire la sezione matricola e paga del registro d'impresa, ovvero il registro d'impresa semplificato. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 (S.A.R. € 516,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). [CODNUM 3306]

(sanabile)

- 9. Art. 9/quater, 18° comma In quanto ha rimosso dalla sede aziendale ovvero ha omesso di esibire la sezione matricola e paga del registro d'impresa, ovvero il registro d'impresa semplificato. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 (S.A.R. € 516,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). [CODNUM 3314]
- 10. Art. 9/quater, 18° comma Per avere omesso di esibire il registro d'impresa, ovvero il registro d'impresa semplificato, nel caso in cui dall'omissione consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato in data antecedente all'assunzione. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo arti-colo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 516,00 per ogni lavoratore interessato)

[CODNÚM 3307]

11. Art. 9/ter, 1° comma - In quanto titolare dell'azienda agricola, che nell'anno precedente abbia occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350, non ha provveduto all'assunzione di lavoratori riservatari, secondo il disposto di cui all'art. 25 della legge n. 223/91. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell'importo da € 258,00 a € 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 516,00 per ogni [CODNUM 3308] lavoratore interessato).

. in vigore sino al 29 gennaio 2003 (sanabile a condizione)

- 12. Art. 9/ter, 3° comma, in relazione all'art. 14, 1° comma, del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 - In quanto non ha comunicato alla sezione circoscrizionale per l'impiego, limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, entro quattro giorni, il licenziamento dei dipendenti in calce indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 27 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'importo da € 51,00 a € 154,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 51,33 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3309] (sanabile a condizione) in vigore sino al 29 gennaio 2003
- 13. Art. 9/bis, 6° comma, in relazione all'art. 5, 4° comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 - In quanto non è stato esibito il registro d'impresa, ovvero il registro d'impresa semplificato entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro od ai funzionari ispettivi da parte dei consulenti del lavoro, dei professionisti abilitati, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie della tenuta di detti documenti. La sanzione è stabilita dall'art. 5 della legge n. 12/79 nell'importo da € 25,00 a € 103,00 (S.A.R. € 34,33); in caso di recidiva nella misura da € 51,00 a € 206,00 (S.A.R. € 68,67). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 515 (S.A.R. € 171,66). In caso di recidiva nella misura da € 255 ad [CODNUM 3311] € 1.030.
- ☐ Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 8
- 14. Art. 1, 9° comma In quanto non ha inviato alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, esclusivamente per via telematica, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3023] (sanabile) in vigore dal 12 marzo 2006 al 31 dicembre 2006

- 15. Combinato disposto dell'art. 1, 9° comma e dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 - In quanto non ha comunicato alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, esclusivamente per via telematica, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione con i lavoratori in calce indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore [CODNUM 3024] interessato). (sanabile) in vigore dal 12 marzo 2006
- ☐ Decreto legislativo n. 181/2000, in relazione al decreto legislativo n. 297/2002
- 16. Art. 4 bis, comma 2, così come introdotto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002 - In quanto all'atto dell'assunzione non ha consegnato ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga del registro d'impresa, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 26 maggio 1997. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 per un importo da 250,00 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 500,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3110] (sanabile) in vigore dal 24 ottobre 2003
- ☐ Legge 8 agosto 1972, n. 459
- 17. Art. 3, 3° comma del decreto legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 459 Per avere rifiutato di consentire l'accesso in azienda ai funzionari addetti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi in materia di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo da € 103,00 a € 516,00 (S.A.R. € 172,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 515 a € 2.580 (S.A.R. € 860). [CODNUM 9310]
- 18. Art. 3, 3° comma, del decreto legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 459 Per non aver fornito notizie e dati richiesti, ovvero per averli forniti scientemente errati od incompleti, ai funzionari addetti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi in materia di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo da \in 103,00 a \in 516,00 (S.A.R. € 172,00). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 515 a € 2.580 (S.A.R. € 860). [CODNUM 9311]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 8

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva	
1735	Totale sanzione amministrativa Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro	•••••
1205	Spese di notifica Capo VIII - Entrate - Regione siciliana	••••••
1203	Servizi generali della Presidenza Spese di bollo Totale da pagare	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

allo stesso capitolo 1735.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 9

TUTELA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, PER COME MODIFICATA PER EFFETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 345 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 4, 2° comma Per avere adibito bambini in attività culturale, artistica, sportiva o pubblicitaria o nel settore dello spettacolo senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 4, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo fino a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9581]
- 2. Art. 6, 3° comma Per avere adibito adolescenti ai lavori indicati nell'allegato I dello stesso decreto, per motivi didattici o di formazione professionale o per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio o in ambienti di lavoro, però sotto la sorveglianza di formatori competenti in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute, senza preventiva autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 5, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo fino a € 2.582 (S.A.R. € 860,67).
- 3. Art. 8, 6° comma In quanto non è stato comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9583]
- 4. Art. 17, 2° comma Per avere adibito adolescenti, che hanno compiuto i 16 anni, a lavoro notturno oltre i casi di forza maggiore, essendo disponibili lavoratori adulti, oltre il tempo strettamente necessario e senza aver concesso, entro tre settimane, periodi equivalenti di riposo compensativo. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9584]
- 5. Art. 17, 2° comma Per non avere dato immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro dei nominativi degli adolescenti impiegati a lavoro notturno, delle condizioni costituenti la forza maggiore e delle ore di lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9585]
- 6. Art. 19, 1° comma Per avere adibito adolescenti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9586]
- 7. Art. 19, 2° comma Per avere adibito gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, o, qualora questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, per averli adibiti senza preventiva autorizzazione della direzione provinciale del lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da \in 516 a \in 2.582 (S.A.R. \in 860,67).
- 8. Art. 20, 1° comma Per non avere fatto interrompere l'orario di lavoro dei bambini o adolescenti, di durata, senza interruzione, di più di quattro ore e mezza. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67). [CODNUM 9588]
- 9. Art. 20, 2° comma Per non avere fatto interrompere l'orario giornaliero di lavoro, che superi le quattro ore e mezza, dei bambini o degli adolescenti con un riposo intermedio di un'ora almeno ovvero di mezz'ora, se previsto dal contratto collettivo o autorizzato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, purché il lavoro non presenti carattere di pericolosità e gravosità. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nell'importo da € 516 a € 2.582 (S.A.R. € 860,67).

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 9

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Totale sanzione amministrativa	
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Regione siciliana Servizi generali della Presidenza Spese di bollo	
	Totale da pagare	••····

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 10

PART-TIME

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000, N. 61, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 2001, N. 100

(Per le violazioni a far data dal 4 aprile 2000)

1. Articolo 2, comma 1, secondo periodo - Per non avere inviato, entro i termini, presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, copia del contratto part-time. Detti termini sono stabiliti in 30 gg. dalla data di stipula, in caso di nuovo contratto e in 30 gg. dalla convalida da parte dell'ufficio del lavoro, in caso di trasformazione del contratto stesso. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto nell'importo di € 15 per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo (S.A.R. € 5,00 per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo). [CODNUM 3085]

(sanabile) in vigore fino al 23 ottobre 2003.

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 10

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	•••••
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollet-

tino di conto corrente postale sul n intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.
Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi €
☐ Illecito ☐ Diffida
Mod. 11 AGRICOLTURA - DENUNCIA AZIENDALE
DICHIARAZIONE MANODOPERA - PROSPETTI DI PAGA
HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 AGOSTO 1993, N. 375 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)
□ Denuncia aziendale 1. Art. 5, commi 1 e 2 - Per non avere il datore di lavoro agricolo presentato all'I.N.P.S., entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività, la denuncia aziendale ovvero per averla presentata incompleta o infedele. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 5 dello stesso articolo nell'importo da € 103 a € 258 (S.A.R. € 86). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la
sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 515 a \in 1.290 (S.A.R. \in 430). [CODNUM 9119]
2. Art. 5, comma 3 - Per non avere il datore di lavoro agricolo presentato all'I.N.P.S, entro trenta giorni, la denuncia di variazione dei dati contenuti nella denuncia aziendale, ovvero per averla presentata incompleta o infedele. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 5 dello stesso articolo nell'importo da € 103 a € 258 (S.A.R. € 86). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 515 a € 1.290 (S.A.R. € 430). [CODNUM 9120]
□ Dichiarazione di manodopera
3. Art. 6 - Per non avere presentato all'I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla presentata reticente od infedele. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 9/quater, comma 19, della legge n. 608/96 nell'importo da € 12 a € 77 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 24 per ogni lavoratore). [CODNUM 9121] (sanabile) in vigore fino al 30 giugno 2006
4. Art. 6, come integrato dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 - Per non avere presentato all'I.N.P.S. per via telematica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, la dichiarazione di manodopera agricola, con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi della manodopera occupata, ovvero per averla presentata in modo reticente od infedele. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 9/quater, comma 19, della legge n. 608/96 nell'importo da € 12 a € 77 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 24 per ogni lavoratore). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 60 a € 385 (S.A.R. € 120).
(sanabile) in vigore dall'1 luglio 2006
□ Prospetti paga
Legge 5 gennaio 1953, n. 4, per effetto del decreto legislativo n. 375/93, n. 4)

5. Art. 1, comma 1 - Per non avere consegnato, all'atto della

corresponsione della retribuzione al lavoratore dipendente, un prospetto di paga, in cui devono essere indicati nome, cognome, qua-

lifica del lavoratore, periodo cui la retribuzione si riferisce, assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono

detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute. La

sanzione amministrativa è prevista dall'art. 5, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R.

€ 50). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9122] (sanabile)

6. Art. 2 - Per avere consegnato al lavoratore dipendente prospetti paga con annotazioni non corrispondenti alle registrazioni eseguite sui libri di paga o sui registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 5, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9123] (sanabile)

Legge n. 1412 del 18 dicembre 1964

7. Art. 2, comma 2 - Per non avere presentato all'I.N.P.S., entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto, la denuncia relativa ai rapporti di piccola colonia. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 3, comma 1, della stessa legge nell'importo da \in 15 a \in 77 (S.A.R. \in 25,66). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da \in 75 a \in 385 (S.A.R. \in 128,33). [CODNUM 9124]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 11

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	•••••
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	•••••
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 12

LIBRETTO DI LAVORO - PROSPETTI PAGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO "ERGA OMNES" CHIAMATA ALLE ARMI - RICHIAMO ALLE ARMI

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

☐ Libretto di lavoro

Legge 10 gennaio 1935, n. 112, sanzionata dall'art. 8 del decreto legislativo n. 758/94

1. Artt. 3-4 - Per avere effettuato registrazioni inesatte e/o incomplete sul libretto di lavoro. La sanzione amministrativa è prevista nella misura da \leq 25,00 a \leq 154,00 (S.A.R. \leq 50,00) - Se l'inosservanza si

riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da \in 154,00 a \in 1.032,00 (S.A.R. \in 308,00). [CODNUM 9127]

in vigore sino al 29 gennaio 2003

2. Art. 5 - Per avere assunto in servizio lavoratori non muniti di regolare libretto. La sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 25,00 a € 154,00 (S.A.R. € 50,00) - Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00 (S.A.R. € 308,00). [CODNUM 9128]

in vigore sino al 29 gennaio 2003

3. Art. 6 - Per non avere consegnato entro il giorno successivo del servizio, il libretto di lavoro al lavoratore. La sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 25,00 a € 154,00 (S.A.R. € 50,00) - Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00 (S.A.R. € 308,00).

[CODNUM 9129]

in vigore sino al 29 gennaio 2003

4. Artt. 11-12 - Per avere messo in circolazione o per avere usato libretti di lavoro o altri documenti equipollenti non autorizzati dal Ministero del lavoro. La sanzione amministrativa è prevista nella misura da € 25,00 a € 154,00 (S.A.R. € 50,00) - Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00 (S.A.R. € 308,00). [CODNUM 9130]

in vigore sino al 29 gennaio 2003

□ Prospetti paga

Legge 5 gennaio 1953, n. 4, per effetto del decreto legislativo n. 375/93, n. 4

5. Art. 1, comma 1 - Per non avere consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione al lavoratore dipendente, un prospetto di paga, in cui devono essere indicati nome, cognome, qualifica del lavoratore, periodo cui la retribuzione si riferisce, assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 5, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9131] (sanabile)

6. Art. 2 - Per avere consegnato al lavoratore dipendente prospetti paga con annotazioni non corrispondenti alle registrazioni eseguite sui libri di paga o sui registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 5, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 a € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9132] (sanabile)

Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001

7. Art. 6 - Per non aver corrisposto al prestatore di lavoro con contratto a termine le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 12 del medesimo decreto legislativo, nella misura da € 25,00 a € 154,00 (S.A.R. € 50,00). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00 (S.A.R. € 308,00). [CODNUM 9177] (sanabile)

☐ Contratti collettivi con efficacia "Erga omnes"

Legge 14 luglio 1959, n. 741

8. Artt. 1-8 - Per non avere osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi, stipulati entro la data del 3 ottobre 1959 e recepiti nei decreti delegati e resi obbligatori con efficacia erga omnes. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di

cinque lavoratori si applica la sanzione da \in 154,00 a \in 1032,00 (S.A.R. \in 308,00). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da \in 125 a \in 770 (S.A.R. \in 250). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da \in 770,00 a \in 5.160,00 (S.A.R. \in 1.540,00). [CODNUM 9135] (sanabile)

☐ Chiamata alle armi

Decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303

9. Art. 1, 1° comma - Per non avere ritenuto sospeso il lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e per non avere conservato il posto di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 9 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da $\in 103,00$ a $\in 516,00$. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da $\in 154,00$ a $\in 1.032,00$. Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da $\in 515$ a $\in 2.580$. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da $\in 770,00$ a $\in 5.160,00$. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9171]

☐ Richiamo alle armi

Legge 3 maggio 1955, n. 370

10. Art. 1, comma 1 - Per non avere ritenuto sospeso il lavoro per tutto il periodo del richiamo alle armi e per non avere conservato il posto di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 6, come sostituto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 103,00 a € 516,00. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00. Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 515 a € 2580. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 770,00 a € 5.160,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9173]

11. Art. 1, comma 2 e art. 4 - Per non avere computato agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso dal lavoratore nel periodo di richiamo alle armi fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 6, come sostituto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 103,00 a € 516,00. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00. Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 515 a € 2580. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 770,00 a € 5.160,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9174] (sanabile)

12. Art. 4 - Per non avere corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 6, come sostituto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 103,00 a € 516,00. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00. Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 515 a € 2.580. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 770,00

a € 5.160,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. (sanabile) [CODNUM 9175]

13. Art. 5 - Per avere licenziato senza giusta causa ai sensi dell'art. 2119, comma 1, c.c. il lavoratore richiamato o trattenuto alle armi, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell'occupazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 6, come sostituto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 758/94 nella misura da € 103,00 a € 516,00. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00. Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 515 a € 2.580. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione da € 770,00 a € 5.160,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9176]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 12

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Totale sanzione amministrativa	
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Regione siciliana Servizi generali della Presidenza Spese di bollo <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale n. intestato a "Banco di

Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi € . allo stesso capitolo 1735.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 13

ORARIO DI LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE ORARIO NOTTURNO

HA VIOLATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 2004, N. 213 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

□ Orario normale

1. Art. 3, comma 1 - Per avere fatto superare il limite della durata dell'orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti ovvero si è verificata per più di 50 giorni lavorativi nel corso dell'anno solare la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

[CODNUM 9180]

(non sanabile) in vigore dall'1 settembre 2004

☐ Durata massima dell'orario di lavoro

2. Art. 4, comma 2 - Per avere fatto superare il limite della durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Comma 3 - Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

Comma 4 - I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 3, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 260). [CODNUM 9181]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

☐ Comunicazioni

3. Art. 4, comma 5 - Per non avere, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, informato, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 5, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 103 a € 200 (S.A.R. € 66,66). [CODNUM 9182]

(non sanabile) in vigore a far data dall' 1 settembre 2004

□ Lavoro straordinario

4. Art. 5, comma 3 - Per avere fatto superare, in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore nel limite suindicato.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

[CODNUM 9183]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

5. Art. 5, comma 5 - Per non avere omesso di:

a) di evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario;

b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva;

c) concedere le ore di riposo compensativo, in aggiunta o in sostituzione della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario fatto svolgere ai dipendenti.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 6, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

[CODNUM 9184]

(sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

☐ Riposo giornaliero

6. Art. 7, comma 1 - Per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 4, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 105 a € 630 (S.A.R. € 210). [CODNUM 9185] (non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

☐ Riposo settimanale

7. Art. 9, comma 1 - Per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7, da usufruire in coincidenza con la domenica, salve le deroghe previste. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 4, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 105 a € 630 (S.A.R. € 210). [CODNUM 9187]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

☐ Ferie annuali

8. Art. 10, comma 1 - Per non avere rispettato il diritto del prestatore di lavoro ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 3, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da \in 130 a \in 780 (S.A.R. \in 260) per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. [CODNUM 9186]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

☐ Disposizioni in materia di lavoro notturno

9. Art. 13, comma 1 - Per avere fatto superare il limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 7, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 51 a € 154 (S.A.R. € 51,33) per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali consentiti. [CODNUM 9188]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 13

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 14

RIPOSO SETTIMANALE E DOMENICALE

HA VIOLATO LE SOTTOINDICATE DISPOSIZIONI (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- ☐ Decreto legislativo n. 66/2003, modificato dal decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213
- 1. Art. 9, comma 1 Per non avere rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 18 bis, comma 4, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 213/04 nella misura da € 105 a € 630 (S.A.R. € 210). [CODNUM 9187]

(non sanabile) in vigore a far data dall'1 settembre 2004

- ☐ Legge 22 febbraio 1934, n. 370, sanzionata dall'art. 27, come modificato dall'art. 6, decreto legislativo n. 758/94
- 2. Art. 7 Per non avere osservato i provvedimenti del Prefetto per il personale dipendente addetto negli esercizi di vendita al minuto ed attività affini. La sanzione amministrativa è stabilita nella

- misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9157]
- 3. Art. 10 Per avere sospeso il riposo per più di sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi occasionali di attività, determinate dal Ministero del lavoro o regolamentati da contratti collettivi. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9158]
- 4. Art. 11 Per avere dato il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane per un periodo superiore a dieci settimane all'anno ai dipendenti addetti in opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua o da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente a sua cura esclusivamente per l'uso dell'opificio. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9159]
- 5. Art. 12 Per non aver dato, al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimorino nell'albergo, un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte ogni settimana e/o un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore consecutive per ogni giornata di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250).
- 6. Art. 15, 1° comma Per non avere dato al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile, che abbiano lavorato per più di una settimana, il riposo di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative in media nell'arco di 30 giorni. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9161]
- 7. Art. 15, 2° comma Per non avere osservato il provvedimento dell'Ispettorato che, ricorrendo esigenze tecniche, aveva autorizzato per il personale addetto ai pubblici spettacoli, il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendo l'ora della decorrenza. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250).
- 8. Art. 16 Per non avere dato al personale addetto alla manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, alla vigilanza delle aziende e degli impianti, alla compilazione dell'inventario e del bilancio annuale ed occupato per tutta o parte della domenica, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, un riposo compensativo uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250).

- 9. Art. 17 Per non avere dato al personale addetto ai lavori eseguiti la domenica, per ragioni di ordine pubblico, su disposizioni del Prefetto, un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive ovvero per non averlo dato nei casi di forza maggiore. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9164]
- 10. Art. 18 Per non avere dato avviso all'Ispettorato del lavoro entro le 24 ore dall'inizio dei lavori eseguiti per forza maggiore, nei casi di cui all'art. 17, lett. a) e b), nel giorno di domenica indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250).
- 11. Art. 19 Per avere computato come giorno settimanale, la sospensione del lavoro di 24 ore consecutive avvenuta durante la settimana a causa di festività, nonostante che il Prefetto non abbia dato la relativa autorizzazione. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9166]
- 12. Art. 20 Per non avere tenuto chiusa al pubblico l'azienda nelle ore e nella zona in cui il riposo doveva essere dato contemporaneamente al personale addetto a quella attività, ovvero per non avere sospeso l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda doveva restare chiusa nelle ore di riposo, qualora l'azienda eserciti più rami di attività. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250). [CODNUM 9167]
- 13. Art. 21 Per non avere osservato le disposizioni impartite dal Prefetto per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante a norma dell'art. 20 e nei casi di fiere e mercati. La sanzione amministrativa è stabilita nella misura da € 25 a € 154 (S.A.R. € 50). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque dipendenti la sanzione amministrativa è stabilita nell'importo da € 154 a € 1.032 (S.A.R. € 308). Per violazioni commesse dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 125 ad € 770 (S.A.R. € 250).

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 14

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	••
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	•••••
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollet-

tino di conto corrente postale sul n	intestato a	"Banco
di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana	di	
(indicare la provincia)" riportante nella causale	la specifica	di cu
sopra.		

Nota:	Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo
	di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della
	somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi
	allo stesso capitolo 1735.

□ Illecito □ Diffida

Mod. 15

PREVENZIONE INFORTUNI

- HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)
- ☐ Testo Unico I.N.A.I.L. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- 1. Art. 53, comma 1, periodo 1° Per non avere denunciato all'INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia l'infortunio occorso al lavoratore, pronosticato guaribile in più di tre giorni. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, nell'importo da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580).

(sanabile) [CODNUM 4101]

- 2. Art. 53, comma 1, periodo 2° aggiunto con D.M. Ministero del lavoro del 15 luglio 2005 Per non avere inviato, su espressa richiesta dell'INAIL, il certificato medico relativo all'infortunio denunciato per via telematica. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, nell'importo da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). (sanabile)
- 3. Art. 54 Per non avere denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, entro due giorni, l'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del lavoratore. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, nell'importo da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). (sanabile)
- 4. Art. 53, comma 5 Per non avere trasmesso all'INAIL la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 1993, n. 561, nell'importo da € 258 a € 1.549 (S.A.R. € 516). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 1.290 a € 7.745 (S.A.R. € 2.580). (sanabile)
- □ Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
- 5. Art. 4, comma 5, lett. "O", come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996 Per non avere il datore di lavoro istituito, ovvero per non avere conservato sul luogo di lavoro, il registro degli infortuni conforme al modello approvato con decreto ministeriale. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). (sanabile)
- 6. Art. 4, comma 5, lett. "O", come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996 Per non avere il dirigente isti-

tuito, ovvero per non avere conservato sul luogo di lavoro, il registro degli infortuni conforme al modello approvato con decreto ministeriale. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 nell'importo da $\in 516$ a $\in 3.098$ (S.A.R. $\in 1.032$). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da $\in 2.580$ a $\in 15.490$ (S.A.R. $\in 5.160$). [CODNUM 4104]

(sanabile)

- 7. Art. 4, comma 5, lett. "O", come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996 Per non avere il datore di lavoro annotato cronologicamente sul registro infortuni l'infortunio sul lavoro che comporta l'assenza dal lavoro di almeno un giorno. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). [CODNUM 4113] (sanabile)
- 8. Art. 4, comma 5, lett. "O", come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996 Per non avere il dirigente annotato cronologicamente sul registro infortuni l'infortunio sul lavoro che comporta l'assenza dal lavoro di almeno un giorno. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). [CODNUM 4114] (sanabile)
- 9. Art. 4, comma 8 Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). [CODNUM 3028]
- 10. Art. 8, comma 11 Per non aver comunicato all'Ispettorato del lavoro ed all'A.S.L. territorialmente competente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). [CODNUM 4105] (sanabile)
- 11. Art. 11 Per non aver tenuto, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di quindici dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la riunione periodica prevista dalla stessa norma. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06 nell'importo da € 2.580 a € 15.490 (S.A.R. € 5.160). [CODNUM 3029] (sanabile)
- ☐ Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
- 12. Art. 11, comma 1 Per non avere trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, all'Ispettorato del lavoro ed all'A.S.L. territorialmente competenti, in quanto committente, la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 20, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 494/96, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99, nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). [CODNUM 4106]

(sanabile)

13. Art. 11, comma 1 - Per non avere trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, all'Ispettorato del lavoro ed all'A.S.L. territorial-

- mente competenti, in quanto responsabile dei lavori, la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 20, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 494/96, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99, nell'importo da \leqslant 516 a \leqslant 3.098 (S.A.R. \leqslant 1.032) (sanabile) [CODNUM 4107]
- 14. Art. 13, comma 1 Per non avere trasmesso, in quanto committente, il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 20, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 494/96 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99 nell'importo da \in 516 a \in 3.098 (S.A.R. \in 1.032). [CODNUM 4108] (sanabile)
- 15. Art. 13, comma 1 Per non avere trasmesso, in quanto responsabile dei lavori, il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 20, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 494/96 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99 nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). [CODNUM 4109] (sanabile)
- 16. Art. 12, comma 4 Per non avere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, in quanto datore di lavoro, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 22, comma 3, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 494/96, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99, nell'importo da € 516 a € 3.098 (S.A.R. € 1.032). [CODNUM 4110] (sanabile)
- 17. Art. 13, comma 2 Per non avere trasmesso, in quanto impresa aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 22, comma 3, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 494/96, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99, nell'importo da \in 516 a \in 3.098 (S.A.R. \in 1.032). [CODNUM 4111] (sanabile)
- 18. Art. 13, comma 3 Per non avere trasmesso, in quanto impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 22, comma 3, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 494/96, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 528/99, nell'importo da \in 516 a \in 3.098 (S.A.R. \in 1.032). (sanabile)

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 15

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro Totale sanzione amministrativa	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Mod. 16a

TRASPORTI SU STRADA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. nr del	PROG.REG.GEN.NUM/

NOTIFICAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 194 e 201 del decreto legislativo n. 285/92 e della legge n. 214 dell'1 agosto 2003)

L'anno il giorno del mese di, il sotto-
scritto, nella qualità di ispettore
del lavoro, in servizio presso il "Servizio ispettorato provinciale del
lavoro di", a completamento dei controlli
previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 727/1978, dagli artt. 174,
punto 3, e 178, punto 2, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legi-
slativo n. 360 del 10 settembre 1993 e dal decreto interministeriale
12 luglio 1995 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262
del 9 novembre 1995), iniziati il e successivamente
sviluppati e conclusi in data, ha accertato, a seguito
dell'esame dei "fogli di registrazione" utilizzati nel cronotachigrafo
di controllo, installato sugli autoveicoli ai sensi degli artt. 3 e 14
del reg. CEE n. 3821/85 e successive modifiche e integrazioni, che:
— il sig nato a
() il e residente in
via cod. fisc
nella sua qualità di autista della ditta

soggetto all'osservanza delle seguenti norme di legge:

esercente l'attività di autotrasporti di cose per conto terzi,

- regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre

via

con sede legale in

1985, in vigore fino al 10 aprile 2007;

— regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,

- in vigore dall'11 aprile 2007;
 regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, modificato dal regolamento CE n. 2135/98 e successivamente dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al-l'apparecchio di controllo nel settore dei trasposti su strada; — decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice
- della strada e successive modificazioni;
- legge 13 novembre 1978 n. 727, per la parte che riguarda il controllo sull'utilizzo del cronotachigrafo;

ha violato gli articoli indicati al/ai sotto indicato/i punto/i

- 1. Artt. 6 e 15, reg. CEE n. 3820/85 Periodo di guida giornaliero - Per avere eseguito, nelle giornate ed alla guida degli automezzi che di seguito si indicano, un numero di ore di guida superiore a quelle giornaliere consentite (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana). La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione. (Sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione [CODNUM 3030] (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione).
 - in vigore sino al 10 aprile 2007
- 2. Art. 6, reg. CE n. 561/06 Periodo di guida giornaliero Per avere eseguito, nelle giornate ed alla guida degli automezzi che di seguito si indicano, un numero di ore di guida superiore a quelle giornaliere consentite (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana). La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione. (Sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione). [CODNUM 3053]

in vigore dall'11 aprile 2007

3. Artt. 6 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di guida complessivo - Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore guida superiore alle 90 consentite. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione. (Sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione (S.A.R. € 143 per [CODNUM 3031] ciascuna violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

4. Art. 6, reg. CE n. 561/06 - Periodo di guida complessivo -4. Art. 6, feg. CE II. 301/00 - l'effodo di guida composito - Per aver eseguito in periodi di due settimane consecutive un numero di ore guida superiore alle 90 consentite. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione). [CODNUM 3054]

in vigore dall'11 aprile 2007

5. Artt. 6, 8 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di riposo settimanale - Per non avere usufruito del previsto riposo settimanale di 45 ore consecutive dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri ovvero dopo un massimo di dodici periodi di guida giorna-lieri nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai trasporti regolari. La sanzione amministrativa è prevista dal-l'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione (S.A.R. € 143 per cia-[CODNUM 3032] scuna violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

- 6. Artt. 4 e 8, reg. CE n. 561/06 Periodo di riposo settimanale - Per non avere usufruito del previsto riposo settimanale di 45 ore consecutive dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, salvo la deroga prevista dall'art. 8, comma 6. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione). [CODNUM 3055] in vigore dall'11 aprile 2007
- 7. Artt. 8 e 15, reg. CE n. 3820/85 Periodo di riposo giornaliero - Per non avere usufruito nelle giornate indicate di seguito del previsto riposo giornaliero minimo di undici ore consecutive in un periodo di ventiquattro ore che può essere ridotto ad un periodo di riposo giornaliero di nove ore consecutive per non più di tre volte in una settimana. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna viola-[CODNUM 3033] zione (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

8. Art. 4, reg. CE n. 561/06 - Periodo di riposo giornaliero - Per non avere usufruito nelle giornate indicate di seguito di un periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore ovvero, in alternativa, di due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 138 ad € 550 per ciascuna violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 138 per ciascuna violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 143 a € 570 per ciascuna violazione [CODNUM 3056] (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione).

in vigore dall'11 aprile 2007

10 0 2001	0.100011.1		
9. Artt. 7 e 15, reg. CE n. Per avere eseguito, nelle giornate di seguito si indicano, più di quua, senza osservare i periodi c ministrativa è prevista dall'art. tivo n. 285/92 (D.M. 22 dicembres 550 per ciascuna violazione (screto legislativo n. 285/92 pari a Per violazioni commesse a far del D.M. del Ministero di giusti zione è stabilita nella misura da lazione (S.A.R. € 143 per ciascuna violazione). Art. 7, reg. CE n. 561/avere eseguito, nelle giornate ed	e ed alla guida Lattro ore e mo li pausa previs 174, comma 4, re 2004) nella 1 sanzione ridotta ad € 138 per c ata dall'1 genn; izia del 29 dicc a € 143 a € 57 una violazione). in vigore si //06 - Periodo d I alla guida deg	degli automezzi che ezzo di guida contiti. La sanzione amdel decreto legislamisura da € 138 ad a ex art. 202 del deiascuna violazione). aio 2007, per effetto embre 2006, la sango per ciascuna vio—[CODNUM 3034] ano al 10 aprile 2007 i interruzione - Per eli automezzi che di	=
seguito si indicano, più di quatt senza osservare i periodi di par	ro ore e mezzo usa di almeno	o di guida continua, 45 minuti a meno	
che non inizi un periodo di rij	poso salvo la o	deroga prevista dal-	-
l'art. 7, comma 2. La sanzione 174, comma 4, del decreto legisl			r
2004) nella misura da € 138 ad €	€ 550 per ciasc	una violazione (san-	ŗ
zione ridotta ex art. 202 del de € 138 per ciascuna violazione). I			t
dall'1 gennaio 2007, per effetto del 29 dicembre 2006, la sanzion	del D.M. del M	linistero di giustizia	(
a € 570 per ciascuna violazione		per ciascuna viola-	S
zione).	in vices	[CODNUM 3057] e dall'11 aprile 2007	1
Le violazioni di cui al/ai pu	O		
guida dell'automezzo targato n	e nei segue	enti giorni:	
			ŀ
La sanzione amministrativa cui al punto:	è così stabilita	per la violazione di	i
(1) Nell'importo da €	a €	dall'art	1 E
(2) Nell'importo da €	a €	dall'art	-
(3) Nell'importo da €	a €	dall'art	
Obbligati solidali			i
Nelle accertate violazioni ri al pagamento delle sanzioni am trasgressore principale non ne	ministrative so effettui il pag , da cui dipe	lo nel caso in cui il amento – l'impresa nde il lavoratore al	i
quale la violazione si riferisce, a decreto legislativo n. 285/92.	ai sensi dell'art.	174, comma 8, del	r
Si è provveduto, altresì, ad	avvertire che:		r
Il trasgressore (o il responsa in misura ridotta, con effetto li decreto legislativo n. 285/92, en zione del presente verbale, una s singole norme, nella misura di:	beratorio, ai se atro sessanta gi somma pari al i	ensi dell'art. 202 del orni dalla contesta- minimo fissato dalle	
— € per l — € per l	le violazioni di	cui al punto	
— € per l A) A norma dell'art. 203 de		_	
modificato dal decreto legge	n. 151/2003,	convertito in legge	
n. 214/2003, l'interessato, entro		centorio di sessenta	
giorni dalla contestazione del pre	il termine per	i a a a a w t a w s = - t = - = -	
iora non sia stato effettuato ii b	esente verbale d	i accertamento, qua- nisura ridotta di cui	

B) A norma dell'art. 204 bis del decreto legislativo n. 285/92,

C) A norma dell'art. 203, comma 3, del decreto legislativo

L'ispettore

così modificato dal decreto legge n. 151/2003, convertito in legge

n. 214/2003, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore e/o l'obbligato solidale, qualora non ef-

fettuino il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di pace competente, entro il termine perentorio di ses-

n. 285/92, decorso il termine perentorio di sessanta giorni, senza

che sia stato proposto il ricorso al Prefetto di cui al punto B), il

presente verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione di una

somma pari alla metà del massimo delle sanzioni edittali così come

santa giorni dalla data di notificazione del presente atto.

di seguito indicate.

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 16a Capitolo Sanzione amministrativa Importo 1784 Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro Totale sanzione amministrativa Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) 1735 Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza 1205 Totale da pagare Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, opoure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollet-ino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco li Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui opra. allo stesso capitolo 1735. Poiché non è stato possibile contestare le suddette violazioni lirettamente alla S.V./Società, che risulta essere il responsabile /oboligato in solido delle trasgressioni accertate e, come tale, è tenuto/a rispondere del pagamento delle relative sanzioni amministrative, sottoscritto notifica gli estremi delle suddette violazioni, ai sensi per gli effetti dell'art. 201 del decreto legislativo n. 285/92 citato. RELATA DI NOTIFICA L'anno il giorno del mese di nil sottoscritto .. addetto a prestare servizio presso Î servizio Ispettorato provinciale del lavoro di na notificato il presente atto: nella qualità di trasgressore principale; nella qualità di: ☐ obbligato solidale; \square trasgressore concorrente; mediante consegna dell'atto: □ nelle mani di nella sua qualità di □ con raccomandata A.R. del Firma Mod. 16b TRASPORTI SU STRADA REGIONE SICILIANA Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO PROG.REG.GEN.NUM./.. PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO CON CONTESTAZIONE/NOTIFICA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (ai sensi e per gli effetti degli artt. 194 e 201 del decreto legislativo n. 285/92 e della legge n. 214

dell'1 agosto 2003)

. il giorno del mese di

relativamente alla ditta

esercente
in
sottoscritt
nella qualità di ispettor del lavoro
accertato, a seguito dall'esame dei "fogli di registrazione" utilizzati
nel cronotachigrafo di controllo, installato sugli autoveicoli ai sensi
degli artt. 3 e 14 del reg. CEE n. 3821/85 e successive modifiche
ed integrazioni, che il sig.
nat ila
residente in nella qualità
di

soggetto all'osservanza delle seguenti norme di legge:

- regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre

1985, in vigore fino al 10 aprile 2007;

— regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, in vigore dall'11 aprile 2007;
— regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, modificato dal

regolamento CE n. 2135/98 e successivamente dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasposti su strada;
— decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice

della strada e successive modificazioni;

- legge 13 novembre 1978, n. 727, per la parte che riguarda il controllo sull'utilizzo del cronotachigrafo;

ha violato gli articoli indicati al/ai sotto indicato/i punto/i...,

1. Artt. 6 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di guida giornaliero - Per avere fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quelle giornaliere consentite (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana). La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferi-[CODNUM 3035] sce la violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

2. Art. 6, reg. CE n. 561/06 - Periodo di guida giornaliero -Per avere fatto eseguire agli autisti un numero di ore di guida superiore a quelle giornaliere consentite (di norma 9, prolungabili a 10 al massimo per due volte alla settimana). La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3058]

in vigore dall'11 aprile 2007

3. Artt. 6 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di guida complessivo - Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore guida superiore alle 90 consentite. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3036]

in vigore sino al 10 aprile 2007

4. Art. 6, reg. CE n. 561/06 - Periodo di guida complessivo -Per aver fatto eseguire agli autisti in periodi di due settimane consecutive un numero di ore guida superiore alle 90 consentite. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del

D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente [CODNUM 3059] cui si riferisce la violazione).

in vigore dall'11 aprile 2007

5. Artt. 6, 8 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di riposo settimanale - Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di 45 ore consecutive dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri ovvero dopo un massimo di dodici periodi di guida giornalieri nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai trasporti regolari. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3037]

in vigore sino al 10 aprile 2007

6. Artt. 4 e 8, reg. CE n. 561/06 - Periodo di riposo settimanale - Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo settimanale di 45 ore consecutive dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, salvo la deroga prevista dall'art. 8, comma 6. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3060]

in vigore dall' 11 aprile 2007

7. Artt. 8 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di riposo giornaliero - Per non aver concesso agli autisti il previsto riposo giornaliero minimo di undici ore consecutive in un periodo di ventiquattro ore che può essere ridotto ad un periodo di riposo giornaliero di nove ore consecutive per non più di tre volte in una settimana. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da \in 71 ad \in 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, Îa sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun [CODNUM 3038] dipendente cui si riferisce la violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

8. Art. 4, reg. CE n. 561/06 - Periodo di riposo giornaliero -Per non aver concesso agli autisti il periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore consecutive ovvero, in alternativa, due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni è il secondo di almeno nove ore senza interruzioni. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente [CODNÚM 3061] cui si riferisce la violazione).

in vigore dall'11 aprile 2007

9. Artt. 7 e 15, reg. CEE n. 3820/85 - Periodo di interruzione -Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente

cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3039]

in vigore sino al 10 aprile 2007

10. Artt. 7, reg. CE n. 561/06 - Periodo di interruzione - Per aver fatto eseguire agli autisti più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo, salvo la deroga prevista dall'art. 7, comma 2. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione).

[CODNUM 3062]

in vigore dall'11 aprile 2007

11. Art. 10, reg. CEE n. 3820/85 - Divieto di compensi - Per avere retribuito, concesso premi o maggiorazioni di salario ai conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate a meno che questi emolumenti non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3040]

in vigore sino al 10 aprile 2007

12. Art. 10, reg. CE n. 561/06 - Divieto di compensi - Per avere retribuito, concesso premi o maggiorazioni di salario ai conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate a meno che questi emolumenti non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento. La sanzione amministrativa è prevista dal-l'art. 174, comma 9, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 71 ad € 286 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 71 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 74 a € 296 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 74 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). [CODNUM 3063]

in vigore dall'11 aprile 2007

13. Art. 14, reg. CEE n. 3820/85 - Trasporto di viaggiatori senza apparecchio di controllo - Per non avere l'impresa, nei trasporti regolari di viaggiatori nazionali ed internazionali, sprovvisti di apparecchio di controllo, stabilito un orario di servizio e tenuto un registro di servizio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 178, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 143 ad € 573 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 143 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 148 a € 594 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 148 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione).

[CODNUM 3041]

in vigore sino al 10 aprile 2007

14. Art. 16, comma 2, reg. CE n. 561/06 - Trasporto di viaggiatori senza apparecchio di controllo - Per non avere l'impresa, nei trasporti regolari di viaggiatori nazionali ed internazionali, sprovvisti di apparecchio di controllo, stabilito un orario di servizio e tenuto un registro di servizio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 178, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 143 ad € 573 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 143 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione. Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da

€ 148 a € 594 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 148 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione).

in vigore dall'11 aprile 2007

15. Art. 14, reg. CE n. 3820/85 - Trasporto di viaggiatori senza apparecchio di controllo - Per avere effettuato registrazioni irregolari o incomplete nel registro di servizio, omettendo di indicare le seguenti notizie: nominativo dei conducenti, sede di servizio, l'orario dei periodi di guida, i periodi di lavoro e quelli di disponibilità, ovvero per non avere il titolare dell'impresa o un suo delegato firmato il registro di servizio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 178, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 143 ad € 573 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 143 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 148 a € 594 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 148 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione).

in vigore sino al 10 aprile 2007

16. Art. 16, commi 2 e 3, reg. CE n. 561/06 - Trasporto di viaggiatori senza apparecchio di controllo - Per avere effettuato registrazioni irregolari o incomplete nel registro di servizio, omettendo di indicare le seguenti notizie: nominativo dei conducenti, sede di assegnazione, l'orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e delle disponibilità, ovvero per non avere il titolare dell'impresa o un suo delegato firmato il registro di servizio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 178, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92 (D.M. 22 dicembre 2004) nella misura da € 143 ad € 573 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (sanzione ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/92 pari ad € 143 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 148 a € 594 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 148 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (S.A.R. € 148 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione).

in vigore dall'11 aprile 2007

- 17. Art. 14, reg. CEE n. 3821/85, così come modificato dal reg. CEE n. 2135/98 e successivamente dall'art. 26, par. 3, del reg. CEE n. 561/2006:
- a) per non aver conservato i fogli di registrazione ed i tabulati, in ordine cronologico ed in forma leggibile, per il periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione;
- b) per non avere esibito o consegnato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente i fogli di registrazione richiesti;
- c) per non aver rilasciato al conducente che ne aveva fatto richiesta copia dei fogli di registrazione relativi al servizio dallo stesso svolto, ovvero per non avere fornito copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedano e gli stampati di tali copie.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 nella misura di € 21 (S.A.R. ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/1992 pari ad € 21). Per violazioni commesse a far data dall'1 gennaio 2007, per effetto del D.M. del Ministero di giustizia del 29 dicembre 2006, la sanzione è stabilita nella misura di € 22 (S.A.R. ridotta ex art. 202 del decreto legislativo n. 285/1992 pari ad € 22). [CODNUM 3066]

in vigore dall'1 maggio 2006

Le violazioni di cui al punto sono state commesse alla guida dell'automezzo targato n.e nei seguenti giorni

La sanzione amministrativa è così stabilita per la violazione di cui al punto:

Nell'importo da €	a €	 dall'art
(2) Nell'importo da €	a €	 dall'art
(3) Nell'importo da €	a €	 dall'art

Obbligati solidali

Nelle accertate violazioni risultano obbligati solidali – soggetti al pagamento delle sanzioni amministrative solo nel caso in cui il trasgressore principale non ne effettui il pagamento – le persone, le ditte e società sotto specificate:

Si è provveduto altresì ad avvertire che:

A) Il trasgressore (o il responsabile in solido) è ammesso a pagare in misura ridotta, con effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 285/92, entro sessanta giorni dalla contestazione del presente verbale, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, nella misura di:
— € per le violazioni di cui al punto
— €per le violazioni di cui al punto
— € per le violazioni di cui al punto
B) A norma dell'art. 203 del decreto legislativo n. 285/92, così modificato dal decreto legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, l'interessato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione del presente verbale di accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui al precedente punto A), può proporre ricorso al Prefetto di
C) A norma dell'art. 204 bis del decreto legislativo n. 285/92, così modificato dal decreto legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui

C) A norma dell'art. 204 bis del decreto legislativo n. 285/92, così modificato dal decreto legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore e/o l'obbligato solidale, qualora non effettuino il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di pace competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente atto.

D) A norma dell'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285/92, decorso il termine perentorio di sessanta giorni, senza che sia stato proposto il ricorso al Prefetto di cui al punto B), il presente verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo delle sanzioni edittali così come di seguito indicate.

L'ispettore

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 16b

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: dipartimento regionale lavoro Totale sanzione amministrativa	
	Totale sanzione amministrativa	***************************************
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato o presso gli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - Ufficio di Cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Poiché non è stato possibile contestare le suddette violazioni direttamente alla S.V./Società, che risulta essere il responsabile /obbligato in solido delle trasgressioni accertate e, come tale, è tenuto a rispondere del pagamento delle relative sanzioni amministrative, il sottoscritto notifica gli estremi delle suddette violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del decreto legislativo n. 285/92 citato.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno il gio	orno del mese di
in	il sottoscritto
	addetto a prestare servizio presso
il servizio Ispettorato	provinciale del lavoro di
ha notificato il preser	ite atto:
—	
111:42 1: 4	

nella qualità di trasgressore principale;

nella qualità di:	
□ obbligato solidale;	
trasgressore concorrente;	
mediante consegna dell'atto:	
□ nelle mani di	
nella sua qualità di	
□ con raccomandata A.R. del	
	Firma
	☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 17

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

1. Artt. 3, 7, 9, comma 1 - Per non aver provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione, per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento, inosservanza delle previsioni della convenzione per l'assunzione dei disabili, rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato).

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 15, comma 4, nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto).

A far data dal 13 gennaio 2006, per effetto del D.M. 12 dicembre 2005, gli importi sono aumentati nella misura del 12,1%; pertanto essi vanno aggiornati nell'importo di € 57,17 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. € 19,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto).

Sanabile (diffida pari ad € 14,29 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato) [CODNUM 3044]

Causale: "Sanzione amministrativa ex art. 15 della legge n. 68/99, capitolo 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana"

Art. 3 - I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente in riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

2. Art. 5, comma 3 - In quanto, esonerato parzialmente dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, ha omesso di versare, totalmente o parzialmente, il contributo esonerativo di € 12,91 per ogni giorno e per ogni disabile non occupato.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 5, comma 5, della medesima legge nell'importo della somma evasa di € 12,91 per ogni disabile interessato e per ogni giorno lavorativo non occupato, maggiorata nella misura variabile dal 5% al 24% su base annua (S.A.R. pari all'8% della somma evasa). [CODNUM 3606]

Causale: "Maggiorazione, a titolo di sanzione, dei contributi esonerativi non versati o erroneamente versati, ex art. 5, comma 5, della legge n. 68/99, capitolo 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana"

3. Art. 9, comma 1 - In quanto non ha inviato al competente Ufficio provinciale del lavoro, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, la richiesta di assunzione dei lavoratori appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti (art. 18, comma 2, della legge n. 68/99).

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 15, comma 4, della medesima legge nell'importo di € 51,00 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, così come previsto dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (S.A.R. € 17,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorativo scoperto). A far data dal 13 gennaio 2006, per effetto del D.M. 12 dicembre 2005, gli importi sono aumentati nella misura del 12,1%; pertanto essi vanno aggiornati nell'importo di € 57,17 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (S.A.R. € 19,06 per ogni lavoratore interessato e per ogni giorno lavorativo non coperto).

Sanabile (diffida pari ad € 14,29 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato). [CODNUM 3608]

Causale: "Sanzione amministrativa ex art. 15 della legge n. 68/99, capitolo 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana"

4. Art. 9, comma 6 - In quanto non ha inviato al competente Ufficio provinciale del lavoro, entro i termini prescritti dall'art. 2 del D.M. 22 novembre 1999, il prospetto informativo recante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi di quelli computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 15, comma 1, della medesima legge nell'importo di € 516,00, maggiorato di € 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L'importo ridotto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213/98 (S.A.R. € 172,00 maggiorata di € 8,33 per ogni giorno di ritardo successivo al primo). A far data dal 13 gennaio 2006, per effetto del D.M. 12 dicembre 2005, gli importi sono aumentati nella misura del 12,1%; pertanto essi vanno aggiornati nell'importo di € 578,43, maggiorato di € 28,02 per ogni giorno di ritardo successivo al primo (S.A.R. € 192,81, maggiorata di € 9,34 per ogni giorno di ritardo successivo al primo).

Sanabile (Diffida pari ad € 144,61 maggiorata di € 7 per ogni giorno di ritardo) [CODNUM 3601]

Causale: "Sanzione amministrativa ex art. 15 della legge n. 68/99, capitolo 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana"

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 17

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1883	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Agenzia regionale per l'impiego Sanzioni amministrative e contributi esonerativi di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68	
	Totale sanzione amministrativa	••····
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Regione siciliana Servizi generali della Presidenza Spese di bollo	
	Totale da pagare	••

Note

- Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, dovrà essere indicata obbligatoriamente nei versamenti la causale: "contributi esonerativi ex art. 5, legge n. 68/99, cap. 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana".
- Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 68/99, dovrà essere indicata obbligatoriamente nei versamenti la causale: "maggiorazione a titolo di sanzione dei contributi esonerativi non versati o erroneamente versati, ex art. 5, comma V, della legge n. 68/99, cap. 1883, capo 18 del bilancio della Regione siciliana".

— Nell'ipotesi di cui all'art. 15 della legge n. 68/99, dovrà essere indicata obbligatoriamente nei versamenti la causale: "sanzioni amministrative ex art. 15 della legge n. 68/99, cap. 1883, capo 18, del bilancio della Regione siciliana".

☐ Illecito		Diffida
------------	--	---------

Mod. 18

APPRENDISTATO

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 12 GENNAIO 1955, N. 25 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- □ Collocamento apprendisti
- 1. Art. 3, comma 2 In quanto non ha comunicato, entro il termine di giorni 5, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nella sua qualità di titolare di azienda non artigiana, l'assunzione di personale apprendista. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 23, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 78 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nell'importo da € 154 a € 258 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 86 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3401] (sanabile) in vigore sino al 29 gennaio 2003
- 2. Art. 27, comma 1 In quanto non ha comunicato, entro il termine di giorni 10, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nella sua qualità di titolare di azienda artigiana, l'assunzione di personale apprendista. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 29, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 78 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nel-l'importo da € 103 a € 154 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 51,33 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3402] (sanabile) in vigore sino al 29 gennaio 2003
- 3. Art. 27, comma 1 In quanto non ha comunicato, entro il termine di giorni 10, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nella sua qualità di titolare di azienda artigiana, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del personale apprendista. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 29, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 78 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nell'importo da € 103 a € 154 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3403]

(sanabile) in vigore sino al 30 gennaio 2003

□ Obblighi e doveri

4. Art. 11:

- a) per non avere impartito o fatto impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché potesse conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (applicabile ai soli casi in cui non sia già operativo l'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);
- b) per non avere collaborato con gli enti pubblici o privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
- c) per non avere osservato le norme dei contratti collettivi di lavoro e per non avere retribuito l'apprendista in base ai contratti stessi;
- d) per avere sottoposto l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- e) per non avere concesso un periodo annuale di ferie retribuite:
- f) per avere sottoposto l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, o in genere a quelle ad incentivo;
- g) per non avere accordato all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare o per non avere vigilato affinché l'apprendista osservasse l'obbligo di tale frequenza;

- h) per non avere accordato all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
- *i*) per non avere informato periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento.

La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 23, comma 1, lettera b), della medesima legge, modificato dall'art. 78 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 nell'importo da \in 103 a \in 154 (S.A.R. \in 51,33). [CODNUM 3404]

5. Art. 29, comma 1, lettera b) - Per avere notificato al competente Centro per l'impiego l'assunzione come apprendista occupato nell'azienda artigiana di un lavoratore che invece non esercita l'apprendistato. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 29, lettera b), della medesima legge, come modificato dall'art. 78 del decreto legislativo 30 dicembre 199 n. 507, nell'importo da € 258 a € 413 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 137,37 per ogni lavoratore interessato).

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 18

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva	
	Totale sanzione amministrativa	••
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Bilancio Regione siciliana Spese di bollo <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito		Diffida
------------	--	---------

Mod. 19

LAVORO DOMESTICO

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1939, N. 1239 (le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Artt. 1 e 2 Per aver assunto o trattenuto in servizio personale domestico, sprovvisto di tessera sanitaria, o per non aver sottoposto quest'ultimo a controllo sanitario periodico, secondo le scadenze previste dall'art. 2. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 3, come modificato dall'art. 73 del decreto legislativo n. 507/99, nell'importo da \in 77 a \in 464 (S.A.R. \in 154). Alla stessa sanzione soggiace il dipendente. [CODNUM 5001]
- 2. Art. 1, comma 1 In quanto ha assunto personale domestico, che dai referti annotati sulla tessera sanitaria, risulta affetta da malattia infettiva diffusa o postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 3, come modificato dall'art. 73 del decreto legislativo n. 507/99, nell'importo da \in 77 a \in 464 (S.A.R. \in 154). Alla stessa sanzione soggiace il dipendente. [CODNUM 5002]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 19

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Totale sanzione amministrativa	
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Bilancio Regione siciliana Spese di bollo <i>Totale da pagare</i>	

Mod. 20

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANA ADIBITI AL TRASPORTO VIAGGIATORI

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 138 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 2 Per avere fatto superare al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori le 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5101]
- 2. Art. 3, comma 1° Per avere fatto eseguire al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori lavoro straordinario, che non abbia avuto carattere saltuario. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato).

[CODNUM 5102]

- 3. Art. 3, comma 2° Per avere fatto eseguire al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori lavoro straordinario per i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee o dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte all'assunzione di altri lavoratori, per più di 2 ore giornaliere e 12 settimanali. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5103]
- 4. Art. 3, comma 3° Per non avere comunicato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente, entro 48 ore dall'inizio, l'esecuzione del lavoro straordinario. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da \in 103 a \in 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. \in 51 per ogni dipendente interessato).

- 5. Art. 3, comma 4° Per non avere corrisposto ai dipendenti la maggiorazione dovuta per lavoro straordinario prevista dai contratti collettivi di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato).
- 6. Art. 5, comma 1° Per avere fatto prestare al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori un servizio continuativo superiore alle 5 ore, eccetto che per i servizi a breve percorso e a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5106]
- 7. Art. 5, comma 2° Per non avere concesso al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori un intervallo di almeno un'ora di riposo, per la ripresa, nel caso di servizio continuativo di guida di 5 ore. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nel-l'importo da \in 103 a \in 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. \in 51 per ogni dipendente interessato).
- 8. Art. 7, comma 1° Per non avere concesso al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori, nell'arco di tempo di 24 ore, un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo (escluso il riposo settimanale) non eccedente le 4 settimane, di almeno 11 ore a condizioni che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore e che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma del medesimo articolo 7. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5108]
- 9. Art. 7, comma 2° Per non avere concesso al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori nell'arco delle 24 ore un riposo ininterrotto preso isolatamente, di almeno 9 ore, nel caso in cui le operazioni ed i servizi di trasporto comportino un'interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da \in 103 a \in 154 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5109]
- 10. Art. 8 Per non avere concesso al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori un riposo settimanale di 24 ore, di norma di domenica, salve deroghe per turni. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14, come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5110]
- 11. Art. 9 Per non avere retribuito al personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibito al trasporto di viaggiatori l'eccedenza di prestazione come lavoro straordinario, o compensata con equivalente periodo di riposo, nel caso di superamento del limite del tempo stabilito dall'art. 7 per forza maggiore, intemperie e circostanze eccezionali. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14 come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5111]
- 12. Art. 10 Per non avere esposto negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine il prospetto dei turni di servizio in modo che il personale ne possa prendere conoscenza. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 14 come modificato dall'art. 80 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'importo da € 103 a € 154 per ogni dipendente interessato (S.A.R. € 51 per ogni dipendente interessato). [CODNUM 5112]

Per come disposto dall'art. 14, 2° comma, della legge n. 138/58, n caso di reiterazione specifica delle violazioni, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed

incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 20

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	••
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 21

RICORRENZE FESTIVE

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 13 MAGGIO 1949, N. 260, SOSTITUITA DAGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 90/54 (Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- 1. Art. 5, 1° comma Per non avere corrisposto nelle ricorrenze festive ai lavoratori dipendenti retribuiti non in misura fissa tutta o parte della retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 6, come modificato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 507/99 nella misura da € 154 a € 929 (S.A.R. € 308). [CODNUM 5301] (sanabile)
- 2. Art. 5, 2° comma Per non avere corrisposto ai lavoratori di cui al comma 1, che hanno prestato la loro opera nelle ricorrenze festive, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 6, come modificato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 507/99, nella misura da € 154 a € 929 (S.A.R. € 308). [CODNUM 5302] (sanabile)
- 3. Art. 5, 3° comma Per non avere corrisposto ai salariati retribuiti in misura fissa, che hanno prestato la loro opera nelle ricorrenze festive, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo o, qualora la festività sia ricorsa di domenica, per non avere corrisposto loro, oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera. La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 6, come modificato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 507/99 nella misura da € 154 a € 929 (S.A.R. € 308).

(sanabile)

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 21

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro Totale sanzione amministrativa	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 22

ENPALS

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE

(Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- ☐ Decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708/47 ratificato con modificazione dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388
- 1. Art. 6, comma 2° Per avere, quale responsabile di imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, ovvero di teatri tenda, di enti, di associazioni, di imprese del pubblico esercizio, di alberghi, di emittenti radiotelevisive è di impianti sportivi fatto agire nei locali di proprietà o di cui abbia un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (S.A.R. € 8,33 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo di € 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (S.A.R. € 41,66 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata). [CODNUM 5401]
- 2. Art. 9, commi 1° e 2° Per non avere denunciato all'ENPALS, entro il termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni, le persone dallo stesso occupate, la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi ovvero per non avere denunciato ogni variazione dei dati contenuti nella denunzia iniziale. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo da € 10 a € 51 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 17 per ogni lavoratore interessato). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 50 a € 255 per ogni lavoratore interessato). L'importo complessivo della S.A.R. non può superare € 515. (sanabile)
- 3. Art. 11, comma 2° Per avere omesso di registrare ovvero per avere registrato in maniera inesatta o incompleta sul libretto personale dei lavoratori i dati richiesti relativi ai periodi di occupazione, all'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e

dei contributi versati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 11, comma 5, nell'importo sino a € 1032, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (S.A.R. € 344). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo sino a € 5160 (S.A.R. € 1720).

[CODNUM 5403]

- 4. Art. 16, comma 4° Per non avere consentito agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo da € 51 a € 516 (S.A.R. € 102). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo da € 255 a € 2580 (S.A.R. € 510). [CODNUM 5404]
- ☐ Decreto legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467
- 5. Art. 2 Per non avere notificato all'ENPALS competente, entro 30 giorni, la sospensione, le variazioni o la cessazione dell'attività. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso articolo nell'importo di € 25 (S.A.R. € 8,33). Per violazione commessa a far data dall'1 gennaio 2007 la sanzione amministrativa è quintuplicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1177, della legge n. 296/06, nell'importo di € 125 (S.A.R. € 41,66). [CODNUM 5407]

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 22

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti Rubrica: Dipartimento regionale lavoro	
	Totale sanzione amministrativa	•••••
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo - Capo VIII Rubrica: servizi generali della Presidenza <i>Totale da pagare</i>	

Nota:	Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo
	di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della
	somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi
	allo stesso capitolo 1735.

☐ Illecito ☐ Diffida

Mod. 23

COLLOCAMENTO NON VEDENTI

HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE

(le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

- □ Legge 11 gennaio 1994, n. 29
- 1. Art. 5 Per non avere i soggetti pubblici e privati assunto terapisti della riabilitazione non vedenti, avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 4. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 5 della medesima legge, che rinvia all'art. 10, comma 2, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003, nell'importo da € 21,13 a € 84,53 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato (S.A.R. € 28,17 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio

2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 22,41 ad € 89,68 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato (S.A.R. € 29,89 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato). [CODNUM 3602] (sanabile)

2. Art. 5 - Per non avere i datori di lavoro pubblici e privati effettuato, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni previste dall'art. 4. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 5 della medesima legge che rimanda all'art. 10, comma 1, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e aggiornata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003 nell'importo da € 105,70 a € 2.113,40 (S.A.R. € 211,40). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 112,14 ad € 2.242,31 (S.A.R. € 224,28). [CODNUM 3603] (sanabile)

☐ Legge 29 marzo 1985, n. 113

3. Art. 3, commi 2 e 3 - Per non avere i datori di lavoro privati assunto, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un soggetto privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 10, comma 2, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e aggiornata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003, nell'importo da € 21,13 a € 84,53 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato (S.A.R. € 28,17 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 22,41 ad € 89,68 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato (S.A.R. € 29,89 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non occupato). [CODNUM 3604] (sanabile)

4. Art. 5 - Per non avere i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, comunicato agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. Per non avere, altresì, i datori di lavoro che abbiano proceduto all'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, dato comunicazione, entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e aggiornata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003 nell'importo da € 105,70 a € 2.113,40 (S.A.R. € 211,40). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 112,14 ad € 2.242,31 (S.A.R. € 224,28). [CODNUM 3605] (sanabile)

5. Art. 5, comma 3 - Per non avere la società per l'esercizio telefonico, entro 60 giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, comunicato all'ufficio provinciale competente per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e aggiornata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003 nell'importo da € 105,70 a € 2.113,40 (S.A.R. € 211,40). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 112,14 ad € 2.242,31 (S.A.R. € 224,28).

[CODNUM 3045]

(sanabile)

6. Art. 5, comma 4 - Per non avere la società per l'esercizio telefonico, comunicato all'ufficio provinciale competente per territorio, che ne abbia fatto richiesta, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge 26 marzo 1985, n. 113 e aggiornata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2003 nell'importo da € 105,70 a € 2.113,40 (S.A.R. € 211,40). Per le violazioni commesse a far data dal 20 agosto 2006, per effetto del decreto del direttore generale del mercato del lavoro del 24 luglio 2006, la sanzione è stabilita nella misura da € 112,14 ad € 2242,31 (S.A.R. € 224,28). [CODNUM 3046] (sanabile)

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA - MOD. 23

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva	
	Totale sanzione amministrativa	••••••
1735	Capo XVIII - Entrate Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Spese di notifica	
1205	Capo VIII - Entrate - Bilancio Regione siciliana Spese di bollo	
	Totale da pagare	••····

(2007.20.1381)091

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 16 aprile 2007.

Aggiornamento dell'albo regionale degli animatori di formazione per l'area della medicina generale.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230, supplemento ordinario, del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 febbraio 2004, relativo all'accordo regionale per l'area della medicina generale;

Visto il decreto n. 30345 del 22 ottobre 1999, con il quale si è proceduto all'istituzione dell'albo regionale degli animatori di formazione per l'area della medicina generale, tenuto presso il servizio formazione ed educazione alla salute del dipartimento osservatorio epidemiologico regionale;

Visto il decreto 23 febbraio 2007, relativo all'esecutività dell'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V – Emergenza sanitaria territoriale – dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005;

Visto il decreto n. 6477 del 26 ottobre 2005, con il quale è stato aggiornato il predetto albo;

Considerato che possono essere iscritti all'albo i medici registrati negli elenchi della medicina generale, in possesso del titolo di animatore di formazione, presentando apposita richiesta;